

# *Le norme sul diritto di accesso del minore straniero all'istruzione*

da "Gli alunni con cittadinanza non italiana a Livorno e provincia", N.A.Langella – L. Lessi, U.S.P. di Livorno, 2008.

## 2. Legislazione internazionale

Di fondamentale rilevanza appaiono i documenti sottoelencati:

**Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 10/12/1948.** In particolare:

art. 1: "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed uguali in dignità e diritti..."

art.25: "La maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza..."

art.26: "Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita per quanto riguarda le classi elementari e fondamentali. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria..."

**Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950),**

ratificata dallo Stato italiano con **legge 4/8/1955, n.848.** In particolare

art.2 del protocollo addizionale: " *A nessuno può essere interdetto il diritto all'istruzione. Lo Stato, nell'attività che svolge nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, rispetterà il diritto dei genitori di assicurare questa educazione e questo insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche*".

Art. 14 – divieto di discriminazione

**Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ( ONU, 20 Novembre 1959)**

**Patto internazionale sui diritti civili e politici (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976).** In particolare:

art. 24: "Ogni fanciullo, senza discriminazione alcuna fondata sulla razza, l'origine nazionale o sociale, la condizione economica o la nascita, ha diritto a quelle misure protettive che richiede il suo stato minorile, da parte della famiglia, della società e dello Stato".

**Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali (ONU, 16/12/1966, entrato in vigore il 23/3/1976).** In particolare:

art.10: "Speciali misure di protezione devono essere prese in favore di tutti i fanciulli e gli adolescenti senza discriminazione alcuna per ragioni di filiazione o per altre ragioni. I fanciulli e gli adolescenti devono essere protetti contro lo sfruttamento economico e sociale..."

art. 12 : " Gli Stati parti del presente Patto riconoscono il diritto di ogni individuo all'istruzione".

**Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia** (ONU, 20.11.1989, ratificata dallo Stato italiano con legge 27/5/1991, n.176). In particolare agli articoli 28 e 29, obbliga gli stati a garantire l'istruzione primaria, obbligatoria e gratuita, con caratteristiche tali da sviluppare le capacità di ogni bambino. L'attività didattica ed educativa deve svolgersi nel rispetto di quattro principi guida che orientano l'attuazione dell'intera Convenzione: non discriminazione (art 2), superiore interesse del fanciullo (art 3), diritto del bambino alla vita, alla sopravvivenza e allo sviluppo (art 6), diritto del bambino ad avere e ad esprimere liberamente le proprie opinioni (art 12). Per la Convenzione il diritto all'educazione non comprende non solo i bisogni cognitivi del bambino, ma anche attività intese a favorire lo sviluppo fisico, sociale, morale e spirituale del minore, il cui interesse superiore deve essere una considerazione preminente.

**Nel Trattato di Maastricht (7 febbraio 1992)** e in altri documenti della Comunità Europea e del Consiglio d'Europa viene sviluppata, nel contesto europeo, la dimensione interculturale dell'insegnamento. In Italia, i risultati vengono diffusi con la **C.M. 2/3/1994, n. 73** *"Il dialogo interculturale e la convivenza democratica"* in cui:

- a) Si individua **l'Europa**, nell'avanzato processo di integrazione economica e politica in corso, **come "società multiculturale"** e si colloca la dimensione europea dell'insegnamento nel quadro dell'educazione interculturale segnalando l'importanza di progettualità efficaci in termini di strategie, risorse, insegnamenti disciplinari e interdisciplinari e di una cultura di rete tra scuole e territorio.
- b) Si individua **il Mondo**, in quanto società umana ravvicinata e interagente, **come "società multiculturale"** e si colloca la dimensione mondiale dell'insegnamento nel quadro dell'educazione interculturale.

**Convenzione 11 aprile 1997 sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella regione europea**, nota anche con la dizione sintetica di "Convenzione di Lisbona" perché approvata giustappunto nella capitale portoghese dalla Conferenza diplomatica l'11 aprile 1997.

La sua ratifica da parte italiana è avvenuta con la Legge 148 del 2002.

Le motivazioni che hanno portato alla firma della Convenzione sono ispirate dai seguenti principi:

- realizzazione del diritto allo studio ("il diritto all'istruzione è uno dei diritti dell'uomo e l'insegnamento superiore, che è fondamentale per perseguire e migliorare il sapere, rappresenta un patrimonio culturale e scientifico eccezionalmente ricco tanto per i singoli che per la società");
- diritto al riconoscimento dei titoli di studio ("un equo riconoscimento dei titoli di studio è un elemento chiave del diritto all'istruzione e una responsabilità della società");
- responsabilità internazionale delle università ("l'insegnamento superiore dovrebbe svolgere un ruolo vitale per la promozione della pace, della comprensione reciproca e della tolleranza, nonché per creare fiducia reciproca fra i popoli e le nazioni");
- diversità come valore ("l'ampia diversificazione dei sistemi di istruzione nella regione europea riflette la sua eterogeneità culturale, sociale, politica, filosofica, religiosa ed economica, un patrimonio eccezionale che dovrebbe essere pienamente rispettato");
- accesso alla diversità ("consentire a tutti i popoli della regione di sfruttare appieno tale ricco patrimonio di eterogeneità, agevolando l'accesso degli abitanti di ogni Stato e degli studenti di tutti gli istituti di insegnamento di ogni parte alle risorse educative delle altre Parti, e più specificamente rendendo meno gravoso l'impegno di continuare gli studi o completare un periodo di studi presso gli istituti di insegnamento superiore di quelle altre Parti");
- spinta a favore della mobilità ("il riconoscimento di studi, certificati, diplomi e lauree rilasciati da un altro paese della regione europea rappresenta una misura importante per promuovere la mobilità accademica tra le Parti").